

Holding: tipologie, gestione, fiscalità e vantaggi

For more information:
redazione@it.Andersen.com




01 Definizione di holding

In ambito fiscale esistono due categorie di holding (art 162-bis, TUIR):

- a) Società di partecipazione finanziaria (**holding finanziarie**): “soggetti la cui attività esclusiva o prevalente consiste nell’assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari”.
Il requisito soggettivo è soddisfatto quando, sulla base dei dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in questi intermediari, nonché gli ulteriori componenti patrimoniali intercorrenti con tali soggetti (crediti, garanzie rilasciate, impegni ad erogare fondi), sia superiore al 50% del totale attivo (incluso anche gli impegni ad erogare fondi e garanzie).
- b) Società di partecipazione non finanziaria (**holding industriali**): “soggetti la cui attività esclusiva o prevalente consiste nell’assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari”. Il requisito sussiste quando, sulla base dei dati del bilancio approvato dell’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti “non finanziari” e gli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale.

La holding è, quindi, una **società finanziaria che detiene partecipazioni di altre società controllate** sulle quali esercita un’**attività direttiva e di gestione del capitale**. La struttura che si viene a creare con la costituzione di una holding è quella di una piramide al cui vertice è posta la società madre o capogruppo (parent-company) e, al di sotto, si trovano le società figlie o controllate (subsidiary).



1. Definizione di holding
2. Tipologie di holding
3. Vantaggi gestionali
4. Vantaggi finanziari

5. Svantaggi delle holding
6. Vantaggi fiscali delle holding
7. Tassazione in capo alle holding - IRES
8. Tassazione in capo alle holding - IRAP

02 *Tipologie di holding*

Per differenziare le varie tipologie di holding è utile distinguere tra:

- holding pure: hanno come unica funzione il coordinamento tecnico-finanziario delle società controllate e non svolgono alcuna attività di produzione o di scambio di beni e/o servizi
- holding miste (dette anche operative): insieme all'attività di gestione finanziaria, portano avanti attività industriali, commerciali o immobiliari.

Esistono inoltre altri tipi di holding:

- investment holding: acquisiscono partecipazioni allo scopo di ottenere dividendi e capital gains, senza però controllare le società partecipate
- holding gestorie o settoriali: riuniscono aziende con business strategicamente interdipendenti al fine di gestirle in modo sinergico
- subholding: si interpongono tra la capogruppo e le varie società figlie
- holding di famiglia: i soci sono membri della stessa famiglia o ramo familiare. Il controllo societario si concentra nelle mani del fondatore o dei fondatori, che conferiscono alla holding le proprie quote o azioni detenute nelle società operative, che possono quindi essere gestite e controllate in modo unitario e accentrato, anche dopo la successione dei fondatori

La costituzione di una holding di famiglia risulta essere una valida soluzione al sempre più attuale problema della gestione del passaggio generazionale, tanto da definirla una «cassaforte di famiglia».



03 *Vantaggi gestionali*

1. La holding consente indubbiamente un'**efficiente gestione della liquidità** all'interno del gruppo: la capogruppo può raccogliere i flussi di dividendi provenienti dalle varie aziende per poi redistribuirli, eventualmente dopo aver remunerato la compagine sociale, alle varie società controllate o collegate attraverso finanziamenti o apporti di capitale.
2. La holding **può agevolare un passaggio generazionale ordinato**, soprattutto nel caso di un decesso di un socio oppure di un passaggio di quote. Creare una holding può risolvere il problema del trasferimento graduale della gestione e della proprietà di un'impresa familiare dai fondatori agli eredi, garantendo la continuità dell'azienda. Talvolta, il ricambio può diventare particolarmente difficile, soprattutto quando non è stato pianificato in anticipo o non tutti gli eredi hanno capacità imprenditoriali o desiderio di impegnarsi nell'attività.
3. La holding può essere vista anche come veicolo utile a **tutelare il patrimonio da eventuali azioni dei creditori aziendali** o da strascichi di vicende familiari (separazioni) e successorie (eredità contese).
4. L'attività di holding può essere connessa, inoltre, alla scelta di **partecipare finanziariamente alle prime fasi di sviluppo di startup**, acquisendone quote che verranno poi eventualmente cedute una volta che le startup avranno raggiunto il successo.

04 *Vantaggi finanziari*



1. Tramite la holding è possibile gestire al meglio la liquidità finanziaria del gruppo attraverso un **accordo di cash pooling**: tutta la liquidità del gruppo è accentrata a sé, mettendola a disposizione delle società operative che di volta in volta ne avranno bisogno, senza che queste debbano quindi accendere finanziamenti bancari.
2. Il **Bilancio consolidato** dà la possibilità di presentare i dati economici, patrimoniali e finanziari del Gruppo al mondo bancario e finanziario, dando trasparenza ai risultati del Gruppo. Il beneficio più grande è la maggiore credibilità che si ottiene agli occhi del sistema bancario, con migliori garanzie di solvibilità e stabilità patrimoniale e canalizzazione degli investimenti nelle società operative.

05 *Svantaggi delle holding*



- rischio di essere sottoposti alla disciplina delle società di comodo
- appesantimento IRAP (vedasi paragrafo dedicato all'IRAP)
- responsabilità per l'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497 del Codice civile.

06 *Vantaggi fiscali delle holding*

La ragione della costituzione e gestione di una holding potrebbe essere anche legata ai particolari vantaggi/regimi fiscali di favore di cui potrebbe beneficiare.

Tra quelli più rilevanti, è possibile annoverare i seguenti:

I. REGIME PEX EX ART 87 TUIR

La plusvalenza generata dalla cessione delle partecipazioni concorre, solo per il 5% del suo ammontare, alla determinazione delle imposte sui redditi, a patto che la partecipazione oggetto di cessione:

- sia stata posseduta ininterrottamente per almeno 12 mesi rispetto alla data di cessione
- sia stata classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso
- si riferisca ad una impresa non residente in un Paese con regime fiscale privilegiato
- si riferisca ad una società che svolge attività commerciale (no immobiliare).

II. ESENZIONE DEI DIVIDENDI EX ART 89 TUIR

I dividendi percepiti dalle holding e distribuiti dalle loro partecipate, purché in possesso dei requisiti di cui al punto I, concorrono a formare il reddito imponibile nel limite del 5%; i dividendi scontano pertanto una tassazione pari all' 1,20% (cioè il 24% di aliquota IRES applicata al 5%).

III. REGIME DIRETTIVA UE MADRE-FIGLIA (recepita dall'art 27 bis del DPR n.600/1973)

Quando la holding italiana ha società controllate in Paesi dell'Unione europea, si può giungere fino alla completa detassazione dei dividendi e degli eventuali interessi distribuiti dalle controllate estere, nel rispetto della "Direttiva Madre-Figlia" (Direttiva n. 90/435/Cee, D.Lgs. 136/1993).

Per questa ragione, l'utilizzo di una holding è particolarmente consigliato nel caso di gruppi a vocazione internazionale.

IV. REGIME CONSOLIDATO FISCALE (ex art 117 e seguenti TUIR)

Il regime del consolidato fiscale consente di optare per una tassazione di gruppo, calcolando l'IRES di competenza in modo unitario, con un'unica base imponibile (sfruttando così eventuali perdite fiscali delle società del gruppo per abbattere gli imponibili fiscali delle restanti società).

V. GRUPPO IVA (ex art 73 DPR 633/1972)

Il regime consente al gruppo di operare sotto un'unica partita IVA e come unico soggetto ai fini IVA.

In tal caso, le operazioni fra le società appartenenti al gruppo non verranno considerate rilevanti ai fini IVA; le operazioni da e verso soggetti esterni verranno invece considerate rilevanti ai fini IVA per il gruppo e non per la singola società che le ha effettuate.



07 *Tassazione in capo alle holding - IRES*

A differenza delle holding industriali, che sono tassate ai fini IRES alla stregua delle altre imprese, la particolarità di essere considerata una **holding finanziaria** comporta l'applicazione di norme tributarie specifiche, in particolare con riferimento a:

I. **DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI EX ART. 96 TUIR**

Le holding finanziarie godono della deducibilità integrale degli interessi passivi, fatta eccezione per SGR, SIM ed imprese di assicurazione che godono di una deducibilità limitata al 96%

II. **DEDUZIONE DELLE PERDITE E DELLE SVALUTAZIONI DEI CREDITI EX ART. 106 TUIR**

La regola speciale per le holding finanziarie prevede la deduzione integrale delle svalutazioni e delle perdite.

08 *Tassazione in capo alle holding - IRAP*

Le **holding industriali** determinano il valore della produzione netta (art 6, D. Lgs 446/97), ossia seguono le stesse regole dettate per le società di capitali non esercenti attività bancaria, finanziaria e assicurativa. Alla base imponibile così determinata, aggiungono la differenza tra la somma degli interessi attivi e dei proventi assimilati e la somma degli interessi passivi e degli oneri assimilati (questi ultimi assunti nella misura del 96% del loro ammontare).

Le **holding finanziarie**, invece, determinano il valore della produzione netta derivandolo dal conto economico redatto in conformità agli schemi della Banca d'Italia.

Entrambe le categorie di holding scontano un'aliquota IRAP maggiorata del 4,65%, più eventuali maggiorazioni applicate da parte delle Regioni.

